

**INTORNO AL PROGETTO DI LEGGE SULLA CACCIA PRESENTATO AL SENATO DEL REGNO DAI
MINISTRI RAVA E MAIORANA NELLA TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1904. NOTE ED
OSSERVAZIONI**

Annali della Società Agraria della Provincia di Bologna, 1905

La storia parlamentare italiana registra una vera ecatombe di progetti sulla legislazione cinegetica, naufragati per chiusura di sessione. Un progetto Pepoli nel 1862, un altro del Sanguinetti nel 1864, uno Maiorana-Calatabiano presentato tre volte alla Camera od al Senato, caddero sempre per la ragione accennata. Questi progetti costituiscono la prima serie di tentativi per dare all'Italia una legge unica sulla caccia.

Nel 1893, un nuovo progetto fu presentato alla Camera dall'onorevole Compans e pochi mesi dopo un altro ne veniva presentato dal Ministro Lacava. Entrambi furono presi in esame da una Commissione parlamentare, ma essi pure dalla fine della legislatura furono seppelliti. Erano stati studiati anche dalla nostra Società Agraria e fu in quella occasione che io ebbi l'onore di parlare per la prima volta in quest'aula, illustrando le relazioni che esistono fra gl'insetti, gli uccelli e le piante in rapporto all'agricoltura ed alla legge sulla caccia. Espressi alcuni voti che la Società trasmise al Ministro d'Agricoltura onor. Guicciardini ed al Sottosegretario di Stato onor. Compans. Da entrambi furono accolti benevolmente e ne ebbi in proposito lettere lusinghiere. Caduti questi progetti, mi persuasi che la legislazione sulla caccia nel nostro paese era ben lungi dall'essere prossima ad un assetto definitivo e rimasi indifferente ai più recenti tentativi di privati e di associazioni particolari, non senza cessare tuttavia dall'accumulare materiali atti ad illustrare sempre più i rapporti della caccia colla agricoltura e colla produzione della selvaggina.

Oggi le cose sembrano cambiate in meglio, giacché il fatto che l'onor. Ministro Rava abbia nuovamente presentato al Parlamento il progetto di legge approntato lo scorso anno dalla Commissione Reale e caduto per la chiusura della Camera, lascia sperare che il Ministro abbia volontà ferma di vedere approvata la legge sulla caccia. Per questo motivo riprendo a trattare l'argomento e lo tratto tanto più volentieri in quanto il progetto mi sembra in massima buono e meritevole di plauso sincero.

Non mancano gli attacchi e le proteste, rivolte più che altro a questo o quell'articolo, ma fino ad ora non mi consta si siano scatenate ire contro l'intero progetto, né siano stati espressi voti pel suo ritiro.

La legislazione sulla caccia è certo fra le più difficili e la difficoltà è di gran lunga maggiore in Italia che non negli altri paesi. Differenze corologiche notevoli, consuetudini inveterate tramandateci dagli antichi stati, commerci specialissimi di selvaggina che danno vita ad interi comuni, valli e latifondi che traggono da certe cacce l'unica rendita, cospirano a rendere impossibile in Italia una legge sulla caccia, la quale possa contenere disposizioni tecniche eguali per tutto il Regno.

Ond'è che in questo argomento, ove quasi *tot capita tot sententiae*, non si può pretendere l'ottimo, ma soltanto il buono e riconoscendo che la Commissione ha lavorato bene, bisogna adattarsi a subire anche disposizioni non pienamente soddisfacenti pel riguardo dovuto a specialissime condizioni locali.

I temi indicati allo studio dall'on. Ministro furono i seguenti:

- a) norme per impedire la troppo rapida o troppo ampia distruzione della selvaggina, sia per i riguardi dovuti alla produzione agraria, sia per quelli reclamati dalla diretta utilità economica di conservare le specie animali;
- b) norme per infrenare certe barbare e magari crudeli usanze di caccia, sulla guida di quel sentimento di gentilezza che deve presiedere ai costumi di un popolo civile;
- c) norme intese a favorire lo sviluppo di vivai per l'allevamento della selvaggina, non in ossequio a vieti criteri di privilegio verso le ultime conseguenze del vecchio *jus utendi et abutendi*, ma nell'intento di ravvivare le fonti della produzione delle specie animali, oggetto e passione della cinegetica;
- d) norme che rendano sicura, pronta, efficace la vigilanza sull'esercizio di questa industria, e che incoraggino e sollecitino la cooperazione di istituti e di sodalizi a conseguire il fine che si propongono i buoni precetti ornitologici;
- e) norme infine che, pur conservando al diritto di caccia la fisionomia datagli dalla sapienza romana (per la quale ciò che è di nessuno *ratione naturali occupanti conceditur*), lo contengano avvedutamente, e ciò per far ragione al diritto di proprietà entro giustificabile cerchia, ed alle esigenze della coltura agraria, senza che peraltro si renda illusoria la facoltà di cacciare.

Non è mia intenzione occuparmi dei temi e delle disposizioni contenute nel progetto di legge, relative ai rapporti della caccia colla proprietà e neppure delle norme concernenti l'applicazione della legge, giacché mi dichiaro assolutamente incompetente in proposito.

Intendo esaminare soltanto le disposizioni che riguardano i rapporti della caccia coll'agricoltura e la produzione e conservazione della selvaggina.

Mi sia per altro permesso di esprimere il mio compiacimento per l'art. 25, il quale contempla l'istituzione di un fondo colle somme ricavate dalle pene pecuniarie, dalla vendita delle armi, munizioni, ecc. allo scopo di assegnare premi agli agenti che abbiano elevato contravvenzioni, anche nel caso che i contravventori siano insolvibili.

Il giorno 22 settembre 1900 nel primo congresso provinciale della Sede Emiliana della Società *Pro Montibus et Sylvis* in Porretta, congresso al quale intervenne l'onor. Rava, allora Sotto Segretario di Stato per l'Agricoltura, in un discorso "Per la protezione degli uccelli ed il ripopolamento dei boschi", mi espressi nel modo seguente:

«Non credo utile e neppure necessario chiudere la caccia per uno o più anni interi: non è necessario fare delle parzialità in favore di questa o quella specie,

parzialità del resto difficili ad effettuarsi in pratica. E siccome è nostro desiderio di fare veramente qualche cosa, non andrò a proporre dei ritocchi alle leggi attuali sulla caccia, giacché non farei che un voto platonico. Credo sia sufficiente cercare con ogni forza che le leggi attuali vengano rigidamente osservate, impedendo la caccia di frode in tempo di divieto e la distruzione dei nidi, parlando (ripeto quanto ho detto in principio) al cuore dei ragazzi educandoli ed ammaestrando, alla tasca degli adulti facendoli inesorabilmente pagare le multe nelle quali fossero caduti.

Le mie proposte formali sono le seguenti:

Provvedere alla compilazione di un opuscolo popolare, in cui siano esposti i fatti più comuni della biologia in modo che maestri, agricoltori e ragazzi sappiano quali fra gli esseri che più frequentemente si vedono, siano da proteggere e quali no.

Stanzare entro i limiti del nostro bilancio, un fondo per le contravvenzioni alla legge sulla caccia fatte in montagna, fondo da erogarsi dopo aver preso opportuni accordi colla Federazione dei cacciatori residente in Bologna.»

La Società dei cacciatori della nostra provincia eroga adesso numerosi premi a favore degli agenti che accertano contravvenzioni e da questa istituzione si risentono oggi benefici effetti.

Proibizioni

«Art. 4

È proibito in ogni tempo e luogo, salvo il disposto degli articoli 6 e 7:

- a) di prendere, distruggere o danneggiare in qualsiasi modo i nidi, le uova e gli uccelli di qualsiasi specie non compresa in quelle indicate nell'annessa tabella B, come pure i piccoli dei quadrupedi selvaggi non compresi nella tabella stessa. Fanno eccezione a questo divieto la presa ed il trasporto di uova e di selvaggina da nido o da covo a scopo di riproduzione e di allevamento, purché consti da permesso speciale del Ministero di agricoltura, da rilasciarsi previo parere della Commissione permanente. Fanno pure eccezione a questo divieto la presa, la distruzione e il guasto dei nidi, se occasionali da ristauo di fabbricati, o da abbattimento di alberi. Ove se ne faccia regolare richiesta a mezzo dei sindaci, nei luoghi ove i passerii facendosi troppo numerosi recassero danno all'agricoltura, la Commissione permanente potrà consentire la presa dei piccoli nei nidi. La stessa disposizione vale per gli storni;
- b) di cacciare i rondini (*Cypselus melba*, *C. apus* e *C. pallidus*) e le rondini di qualsiasi specie (*Hirundo rustica*, *Chelidon urbica*, *Cotile rupestris*, *Clivicola riparia* ecc.);
- c) di cacciare durante la notte, e cioè nel tempo che passa da un'ora prima del levar del sole a un'ora dopo il tramonto, con eccezione per gli uccelli

palmipedi, lungo il litorale, nei terreni vallivi, nelle paludi, nei laghi e negli stagni naturali e artificiali;

d) di cacciare sul suolo coperto di neve;

e) qualsiasi uso di strumenti e di ordigni, e qualsiasi modo o mezzo di caccia, diversi da quelli specificatamente indicati nella tabella A.

Le reti verticali non possono tendersi nei valichi montani e lungo la riva del mare, e non possono disporsi reti o altri ordigni o mezzi di qualsiasi specie lungo i torrenti, i ruscelli e presso i serbatoi di acqua.

I lacci di qualsiasi natura e forma, in qualunque modo sospesi o collocati, sono proibiti, eccetto solo quelli posti nelle uccellerie a paniere (boschetti).

f) la caccia con cani levrieri;

g) il lanciare volpi nelle brughiere o in altri luoghi, o di favorirne in qualsiasi modo la libertà di vagare e la riproduzione;

h) la caccia dello stambecco (*Capra ibex*) e quella del gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) sino a nuove disposizioni».

Non possono soddisfare lo zoologo né il primo, né l'ultimo capoverso della lettera a), sia per la tabella degli animali nocivi, sia per la libera presa dei passerii e degli storni che viene ad essere sanzionata di fatto.

A tal riguardo si affacciano considerazioni d'indole generale ed altre d'indole speciale.

Se il progetto di legge dichiara nocive specie determinate, appare evidente la tendenza a considerare gli uccelli utili ovvero dannosi in modo assoluto. Ciò non sembra giusto agli zoologi. Dopo lunghe discussioni fra ornitofili ed entomofili si è oggi generalizzata l'opinione che l'utilità od il danno agrario siano più strettamente collegati a speciali condizioni biologiche e di ambiente in cui certe specie vivono che non alla semplice loro presenza in determinate regioni.

L'antica divisione degli uccelli in granivori ed insettivori è oggi completamente sfrondata: il regime alimentare varia colle stagioni e colle esigenze fisiologiche dello sviluppo, cosicché una specie può essere prevalentemente vegetariana o carnivora; quasi mai l'una o l'altra condizione si verifica in modo assoluto.

Gli uccelli poi quando distruggono insetti possono riuscire utili, ma possono anche recare grave danno; ciò principalmente quando si cibano di insetti nocivi in massima parte inquinati da altri insetti parassiti, i quali nella stagione seguente sarebbero in grado di annientare l'infezione dei primi.

Così mentre in primavera gl'insetti che vivono sulle piante sono in massima parte ancora immuni da parassiti e perciò raccolti dagli uccelli con immenso vantaggio agricolo, in autunno le cose cambiano d'aspetto e gli uccelli sono portati a distruggere necessariamente maggior quantità d'insetti utili.

Dalla variabilità del regime alimentare e dalla diversa qualità degli insetti divorati nelle varie stagioni, risultano provvide quelle disposizioni che permettendo la caccia durante il passo autunnale, epoca in cui gli uccelli sono

prevalentemente granivori o frugivori e, se insettivori, distruttori di insetti parassiti di altri insetti, proteggono rigorosamente il ripasso primaverile, durante il quale si verificano condizioni diametralmente opposte alle precedenti.

Ciò stabilito, non è chi non vegga a quali gravissimi inconvenienti vada incontro chi pretenda di fare per legge la classificazione degli uccelli in utili e dannosi.

Oggi si afferma che lo storno è dannoso e come tale se ne permette la libera presa. Lo storno al contrario è ritenuto da molti come uno degli uccelli più utili che vivano fra noi, essendo assolutamente insettivoro in primavera e forte distruttore di chiocchie e cavallette; ma la specie è numerosa, ond'è che il danno recato durante l'estate e l'autunno alle frutta ed all'uva in determinate zone riesce manifesto, mentre non lo è altrettanto la diminuzione preventiva d'insetti da lui operata.

Se particolari condizioni di ambiente permettessero al merlo ed altre specie considerate insettivore, di moltiplicarsi colla stessa intensità dello storno, ne lamenteremmo in breve i medesimi inconvenienti. In Svizzera, dove è in vigore una legge eccessivamente protettiva, i danni recati dai merli alle frutta ed all'uva sono stati così apprezzabili da spingere l'Associazione degli orticoltori a chiedere alle camere federali un provvedimento per cui sia concesso dar la caccia a detti animali nel periodo in cui riescono nocivi. E molto probabilmente accadrebbe in Italia, approvata la disposizione proposta, che in capo a pochi anni nessuno avesse a lagnarsi dello storno estremamente diminuito di numero e si domandasse invece la libera presa di altre specie.

Per quanto riguarda il passero, se è vero che esso rechi ai raccolti di grano e di riso danni tutt'altro che indifferenti, non è meno vero che durante l'epoca della nidificazione esso è un attivissimo divoratore di cavallette e di locuste. Di questo ho potuto accertarmi io stesso esaminando il contenuto di numerosi ventrigli di passerotti di nido, raccolti a Firenze ed a S. Benedetto del Tronto poco prima della mietitura. Cavallette ed altri insetti divorati superavano notevolmente la quantità di grano e d'altri semi ingeriti.

Ad illustrare maggiormente le cose dette fino ad ora, citerò quanto si trova scritto da vari autori intorno a parecchi degli uccelli inclusi dalla Commissione Reale nella tabella degli animali dannosi.

Airone rosso (Ardea purpurea)

Quest'uccello anche da noi preferisce nidificare in colonie, delle quali la più numerosa, e forse l'unica, è quella che pone i suoi nidi in un bacino dell'ing. Certani dell'estensione di circa sessanta ettari.

La scelta del luogo è determinata non solo dalla maggiore sicurezza derivante dall'estensione dell'acqua, ma altresì dalla maggiore abbondanza di nutrimento; la colonia si è infatti notevolmente accresciuta dopoché nelle risaie di Mezzolara si pratica l'allevamento artificiale della carpa a specchi, dove l'airone rosso si è manifestato come il più terribile nemico della piscicoltura razionale (Ghigi).

Allocco di palude (*Otus brachyotus*)

Tantôt il vit dans les bois, à l'état sédentaire, tantôt il émigre à des époques indéterminées, suivant le plus ou le moins d'abondance des petits rongeurs auxquels il fait la guerre (D'Hamonville).

Contenuto dello stomaco: avanzi di *Mus* od *Arvicola* (Roster, Mugello).

Cornacchia (*Corvus cornix*)

Fra gli uccelli, stando alle osservazioni di molti distinti agricoltori inglesi, le cornacchie sarebbero le più abili cacciatrici delle larve dell'elaterio dei cereali, però non disconoscono l'immenso beneficio che ci arrecano gli storni, i corvi, le piviere, i gabbiani, le ghiandaie, le cutrettole, i pettirossi, i merli, i tordi, le pernici e le pavoncelle. Quando vedete questi nostri disinteressati alleati, e specialmente le cornacchie, svellere i gambi di frumento, orzo ed avena, diggià ingialliti e che essi appunto per l'anormale colore della pianta con mirabile discernimento scalgano, perché sicuri di trovarvi il faccidanno per loro sì appetitoso, non maledica l'opera loro apparentemente dannosa, né scacciateli come malfattori; estraendo dal terreno quella pianta dannata a sicura morte dalle larve degli elateri, esse ve ne salvano molte altre, perocché come già notai, una sola larva può distruggerne 10-20 (Lunardoni, *Gl'insetti nocivi*, vol. I, pag. 202).

Le cornacchie ci portano dei benefici incalcolabili, distruggendo immense quantità di cordole (Lunardoni, *loc. cit.*, pag. 215).

Fra gli uccelli che meritano la nostra protezione perché distruggitori del maggiolino, larva ed imago, emergono i corvi, le cornacchie, le ghiandaie, lo storno, le averle, i passerii (Lunardoni, *loc. cit.*, pag. 139).

Secondo D'Hamonville sono indifferenti i corvi e le cornacchie, dannosissime le gazze (*Pica caudata*); dannose le ghiandaie (*Garrulus glandarius*).

Gheppio (*Cerchneis tinnunculus*)

La Cresserelle (Gheppio) a, comme l'Effraye (Barbagianni) l'heureuse faculté de pouvoir augmenter ou diminuer sa propagation, selon le plus ou le moins d'abondance du petit mammifère dont elle est chargée de limiter la production. En effet, la Cresserelle et l'Effraye peuvent pondre deux couvées au lieu d'une dans les années où le campagnol (arvicola), en quantité, ravage nos champs; tandis que, dans les années ordinaires, leur ponte redevient normale (D'Hamonville).

Dall'inchiesta ornitologica: per il solito insetti (Gasca, Torino); *Rhizotrogus solstitialis* in quantità (Del Torre, Udine); vari *Acridium* (Piccone, Genova). Secondo Bargagli e Roster, insetti e topi.

Il Nibbio, lo Sparviere, il Pellegrino ed altre specie di falchi si cibano prevalentemente di uccelletti; ma da questo a dichiararli nocivi, troppo ci corre! È provato che non isdegnano topi, grillotalpe ed acridi e che sono a prevalenza migratori. Permettendo la caccia a questi uccelli in tempo di divieto, come potranno salvaguardarsi i rapaci utili?

***Martin pescatore* (*Alcedo ispida*)**

Se nourrit d'insectes et de petits poissons qu'il sait capturer avec une patience et une adresse admirables. On comprend dès lors quel es pisciculteurs portent à cet élégant pêcheur une rancune assez justifiée (D'Hamonville).

***Passero* (*Passer domesticus*)**

Malgré tout, le Moineau nous rend des services, car il détruit beaucoup d'insectes, particulièrement au moment des nichées; il en nourrit exclusivement ses petits, et le hanneton (maggiolino) entre pour une large part dans cette alimentation (D'Hamonville).

Pertanto se coordiniamo le poche informazioni raccolte dai collaboratori dell'inchiesta ornitologica con queste mie; se teniamo conto che nell'epoca precedente alla maturazione del grano l'alimentazione non può essere che quasi totalmente insettivora e se teniamo conto della qualità d'insetti rinvenuti nella maggior parte dei ventrigli, potremo concludere che nell'epoca della nidificazione il passero è un feroce distruttore di cavallette (Ghigi).

***Pellicano riccio* (*Pelecanus crispus*)**

Il Salvadori non ammette questa specie tra le italiane; io però sarei d'opinione che vi capitasse come uccello accidentale (Arrigoni).

***Pellicano* (*Pelecanus onocrotulus*)**

È accidentale in Italia, ove compare in quasi tutte le provincie ad epoche indeterminate e di solito dopo violente bufere (Arrigoni).

***Poiana* (*Buteo vulgaris*)**

Très utile. Sédentaire. On la trouve dans les plaines des pays boisés, où elle fait la chasse consciencieusement aux petits rongeurs si nuisibles, particulièrement aux campagnols, qui forment le fond de son modeste ordinaire. Sur une cinquantaine de sujets au moins, dont l'estomac a été visité soit par moi, soit par mon préparateur, nous n'y avons jamais recontré que des rongeurs nuisibles, quelquefois des grenouilles, et une seule fois un orvet (D'Hamonville).

***Smergo maggiore* (*Merganser merganser*)**

In Italia è uccello di comparsa autunnale irregolare e rara; di primavera è ancora più scarso e può dirsi ovunque accidentale, eccetto nelle provincie settentrionali e più che altro nel Veneto (Arrigoni).

***Smergo minore* (*Merganser serrator*)**

In Italia è specie invernale; frequente nel Veneto, irregolare e molto più rara quanto più discendiamo al sud, però comparve anche in Sicilia ed a Malta. I giovani sono sempre assai più facili ad aversi degli adulti; il maschio in abito perfetto è sempre molto raro da noi (Arrigoni).

***Storno* (*Sturnus vulgaris*)**

Non vi è uccello della cui utilità noi possiamo maggiormente convincerci. Ai nidiacei i genitori portano alimento, calcolando in media, ogni tre minuti la

mattina, ogni cinque minuti nel pomeriggio. Ammettendo di sette ore la mattinata, e di altrettante il pomeriggio, nel corso della prima sono 140, nel corso del secondo sono 84 chioccioline (o l'equivalente in locuste, bruchi e simili) che scompaiono dagli alberi e dai campi. Supponendo che nello stesso spazio di tempo i genitori consumino 140 chioccioline (cioè 10 per ora) quelle distrutte da un'intera famiglia nel corso d'una giornata ascendono a 364. Colle due nidiate la famiglia diventa di circa 12 individui, e con essa cresce in proporzione il consumo: calcolando che ciascun individuo consumi 5 chioccioline all'ora, la intera famiglia ne distrugge in un sol giorno 840 (Brehm, *Vita degli animali*, vol. III, pag. 329).

Dalle note che precedono, risulta che nelle tabelle sono comprese:

- 1° specie di comparsa accidentale e rara in Italia per le quali è inutile stabilire per legge il permesso di caccia;
- 2° specie che se in vari casi ed in determinate località riescono nocive, in altri si sono manifestate utili, a giudizio di persone autorevoli o tecniche. Per queste specie occorre lasciare piena libertà alla Commissione permanente, istituita coll'art. 27, di esaminare caso per caso e di concedere permessi speciali.

In tal modo potrà essere provveduto altresì per quelle specie, presunte non dannose e non comprese nella tabella, le quali si addimostrano qualche volta nocive.

La tabella va limitata agli animali feroci: se ad ogni costo vi si vogliono includere alcune specie di uccelli presunti dannosi all'agricoltura od alla pesca, è senza dubbio preferibile quella proposta dal Ministero. Anzi non esito a dichiarare che sarebbe enorme se, come allegato alla legge, venisse approvata la tabella della Commissione, la quale pone fra gli animali nocivi il Porcospino, tanto utile come distruttore di lumache e scarafaggi, che l'egregio prof. Rabbeno vorrebbe proibirne assolutamente la cattura; che pone fra i corvi il *Nicticorax griseus* per la sua desinenza in *corax*, mentre è un piccolo airone; che considera Cormorano e Marangone come due uccelli diversi mentre sono la stessa cosa; che parla di Pellicano o Spatola come di un'unica bestia, mentre sono uccelli totalmente differenti. E mi limito a questi soli esempi, giacché di grossolani errori di nomenclatura ornitologica ve ne sono quasi ad ogni rigo.

Sopprimendo poi la tabella od anche accettando quella proposta dal Ministero, converrà che il consenso della Commissione permanente alla presa dei passerii e degli storni di nido sia estesa a tutte quelle altre specie che in casi speciali recassero danno. Per quanto riguarda l'Emilia, l'airone rosso e la gazza avrebbero bisogno di un sollecito provvedimento per limitarne l'accrescimento numerico.

La proibizione di cacciare le rondini mi lascia indifferente. Si tratta di una disposizione di carattere zoofilo; si tratta di concedere qualche cosa alle Società protettrici degli animali ed al sentimento poetico. Accettiamola pure, ma non in nome della scienza. Non voglio farmi accusatore delle rondini, ma esprimo l'opinione che non vi sieno ragioni serie per emanare disposizioni protettive per

questi graziosi uccelletti, piuttostoché per altri non meno graziosi ed interessanti. Anzi le rondini, cogliendo le loro prede al volo, assai più facilmente si impadroniscono di insetti notoriamente utili, come ditteri ed imenotteri parassiti.

Si consultino a tal proposito le osservazioni del Roster sull'alimentazione di *Hirundo rustica*, *Chelidon urbica*, *Clivicola riparia*, *Cypselus apus* (pagg. 398 e 399 dell'inchiesta ornitologica, vol. III) e si vedrà come il contenuto dello stomaco di questi uccelli sia composto quasi in egual misura da insetti utili e da insetti nocivi all'agricoltura.

Io chiedo che accanto alla proibizione di cacciare le rondini, si ponga quella di cacciare i pipistrelli, più brutti se si vuole, ma valentissimi predatori di zanzare e di lepidotteri notturni.

La disposizione di cui alla lettera g) ha provocato le proteste delle Società per le cacce alla volpe. Ora io credo che se queste cacce hanno realmente una grande importanza per esercitare gli ufficiali, come si è detto, nello sport ippico, il comma che proibisce di lanciare volpi nelle brughiere o in altri luoghi ecc., può essere soppresso senza danno alcuno per l'avicoltura, la coniglicoltura e la selvaggina da parco purché, ben inteso, non se ne favorisca la riproduzione.

Chiunque si sia occupato solo per poco di ripopolamento, conosce quanto sia difficile in pratica acclimare a nuove località animali tenuti prigionieri. Questi debbono essere rilasciati con infinite precauzioni in luogo tranquillissimo, topograficamente favorevole alla specie che si immette e con grande abbondanza di nutrimento; senza di ciò gli animali si disperdono e finiscono col morire di fame o col cader vittima dei loro nemici. Una volpe, venuta per ferrovia chissà da qual parte, inseguita per più ore con cani e cavalli in luoghi ad essa sconosciuti, se pur si salva sarà una disgraziata bestia vagante a casaccio in cerca di cibo, destinata a cadere nella prima imboscata o nella prossima battuta di caccia.

Termini della caccia

«Art. 5

La caccia è permessa dal 15 agosto al 31 dicembre inclusivi. Per la caccia ai palmipedi ed uccelli di ripa il termine è prorogato fino al 15 aprile inclusivo.

Per i cinghiali, cervi, daini e caprioli il termine di chiusura è prorogato al 31 gennaio.

La caccia alla beccaccia col fucile è permessa fino al 31 marzo.

La caccia alle quaglie a mare col fucile è permessa dal 15 aprile al 15 maggio e non potrà esercitarsi a distanza maggiore di un chilometro dal mare.

La Commissione permanente potrà limitare entro quei limiti alcune cacce speciali.

Fuorché dal 15 agosto al 31 dicembre, il "tiro a volo" è permesso soltanto al piccione».

I termini generali del divieto dal punto di vista dell'utilità agraria degli uccelli e della produzione della selvaggina costituiscono la disposizione più importante in

una legge sulla caccia. Essi debbono mirare a *permettere la raccolta del prodotto e non quella della semente*, vale a dire, come già ho scritto sopra, a permettere la caccia al *passo* e proibirla al *ripasso*.

In Italia è generalizzato un preconconcetto che urta non solo contro la scienza, ma contro il buon senso e che si traduce nella formula seguente: gli uccelli di passo non nidificano fra noi, quindi possiamo ucciderli in qualunque epoca senza danno alcuno.

È chiaro che se questo concetto fosse generalizzato in tutti i paesi, nei quali certe specie di selvaggina migrano dopo l'inverno, si giungerebbe alla distruzione quasi totale delle medesime. Le specie di passo che non nidificano in Italia, vanno in paesi ove la caccia ha limiti più stretti che non da noi, ove la selvaggina è efficacemente salvaguardata.

Se un determinato paese esporta un prodotto greggio, e poi lo importa lavorato, il prezzo di quest'ultimo non aumenterebbe forse quando la produzione della materia prima diminuisce notevolmente o cessasse? L'Italia è come un grande vivaio di selvaggina che esporta naturalmente nei primi mesi dell'anno l'uccellame destinato alla riproduzione: quanto più forte sarà l'esportazione *al ripasso primaverile*, tanto maggiore ne sarà l'importazione *al passo autunnale*.

Per queste ragioni è degno di elogio e risponde alle vere necessità della conservazione della specie, il termine generale del permesso di caccia dal 15 agosto al 31 dicembre.

Sono le eccezioni al divieto generale che non soddisfano pienamente.

Le considerazioni esposte debbono essere applicate naturalmente anche ai palmipedi ed uccelli di ripa, la caccia dei quali è permessa fino al 15 aprile. Tuttavia, tenendo conto dell'importanza che queste cacce hanno in certe località e particolarmente nell'estuario veneto, ove caccia e pesca costituiscono l'unica rendita di estese proprietà vallive, è giusto che la ragione economica esiga uno strappo ai termini generali. Ma poiché la concessione è generale a tutto il Regno, il permesso fino al 15 aprile è eccessivo, almeno nella grande maggioranza delle provincie, giacché le specie stazionarie e quelle coppie di specie migranti che si fermano a nidificare da noi, hanno già le uova agli ultimi di marzo.

Il permesso di caccia ai palmipedi ed uccelli di ripa dovrebbe essere prorogato fino al 31 marzo, salvo la facoltà della Commissione permanente di prorogarlo di 15 giorni ancora, in quelle regioni dove il prodotto della caccia costituisce la rendita principale della proprietà.

Sono assolutamente contrario alla proroga del permesso di caccia alla beccaccia, non solo per le ragioni esposte, ma anche perché col pretesto di cercare la beccaccia, avremo fino al 31 marzo cacciatori in giro e sarà molto più difficile impedire le frodi ed accertare le contravvenzioni.

Ed è pure da considerarsi per gli stessi motivi d'indole tecnica, la concessione speciale che riguarda le quaglie. Si obietta che interi comuni vivono sulla caccia delle quaglie all'arrivo. Questo è vero, ma la disposizione contenuta nel progetto

di legge non risponde allo scopo per cui è emanata. Il commercio delle quaglie non è infatti fondato su quaglie morte, ma su quaglie vive prese colle reti all'arrivo ed ingrassate. Questi uccelli appena giunti sulle nostre coste, spossati dal viaggio, sono magri e disadatti al consumo, ond'è che la disposizione contenuta all'articolo 5 nuoce grandemente alla propagazione della specie, senza portare alcun vantaggio al commercio.

Sarebbe assai più conveniente sott'ogni rapporto consentire la caccia alle quaglie nelle quagliere dal 1° d'agosto, in quelle provincie dove la riproduzione ne è precoce.

Provvida è l'ultima disposizione dell'articolo 5, la quale stabilisce che nel periodo del divieto il "tiro a volo" è permesso soltanto al piccione. Ma su questo tornerò più innanzi.

Permessi a scopo scientifico

«Art. 6

La Commissione permanente può, nell'interesse della scienza, concedere di cacciare e, quando occorra per studi speciali, di raccogliere nidi durante il periodo di divieto, sotto l'osservanza di speciali disposizioni, quante volte tali permessi siano richiesti dai direttori dei Musei zoologici annessi agli Istituti superiori per essi o per un loro rappresentante, per esclusivo loro uso, e risulti comprovato che l'esercizio della facoltà medesima non possa ad altro scopo rivolgersi.

Non potrà essere accordato più di un permesso per ogni Museo, e la concessione ne sarà fatta sotto la personale responsabilità del Direttore del Museo».

La concessione del permesso scientifico ai soli Direttori dei Musei zoologici annessi ad Istituti superiori non contenta gli ornitologi che non appartengono ad Istituti superiori.

Abbiamo letto infatti su diversi giornali politici ed ornitologici le lagnanze del principe Chigi, del Dott. Altobello, del Dott. Damiani. Quest'ultimo protesta vivacemente e si lamenta che non siano stati presi in considerazione i voti espressi dall'Unione Zoologica Italiana¹ nei vari congressi di Bologna, Napoli, Roma e Rimini.

La Segreteria dell'Unione Zoologica trasmise al Ministro di Agricoltura nel novembre del 1903 l'ordine del giorno, che io avevo svolto al Congresso di Roma e

¹ L'Unione Zoologica Italiana non deve confondersi colla Società Zoologica Italiana. Questa non è altro che la vecchia Società Zoologica Romana, da tempo costituita in Roma con elementi in massima parte locali, e che ha cambiato il proprio titolo. L'Unione Zoologica invece è un'associazione scientifica, della quale fanno parte quasi tutti i più distinti zoologi italiani; cura la pubblicazione dell'*Archivio zoologico*, unico giornale che possa in Italia rivaleggiare con simili pubblicazioni estere; organizza i congressi zoologici nazionali; studia tutte quelle questioni tecniche, cui le scienze zoologiche possono dare applicazioni.

che era concretato col chiarissimo Prof. Giglioli e controfirmato anche dai professori Andres, Arrigoni degli Oddi, Magretti e Martorelli. Ecco il testo:

«L'Unione Zoologica Italiana nella sua terza Assemblea ordinaria in Roma, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di unificare la legislazione sulla caccia nell'interesse economico della nazione ed esprime il parere che nelle disposizioni di legge trovino posto i seguenti voti.

1° La nomina di una Commissione consultiva per la caccia, formata da persone di nota competenza in materia, la quale abbia facoltà di proporre particolari limitazioni di tempo e di luogo, ove le condizioni di certe specie lo esigano.

2° A scopo puramente scientifico s'invoca la concessione sotto strette garanzie del permesso di caccia col fucile e la raccolta dei nidi in epoca di divieto: seguendo in ciò lo spirito della nostra legislazione».

S. E. il Ministro Rava rispose ringraziando ed assicurando che i voti della Unione Zoologica sarebbero stati tenuti nel massimo conto.

Il progetto di legge pone in atto agli art. 6 e 27 questi desiderata, dunque l'Unione Zoologica ed il suo Consiglio Direttivo non possono non dichiararsi soddisfatti del modo come Ministro e Commissione li hanno accolti.

Ciò premesso, è indubitato che la disposizione così come è, non può soddisfare tutti. Non è necessario che uno zoologo od un direttore di Museo zoologico sia ornitologo, ed in pratica vediamo che la maggior parte di coloro che oggi occupano cattedre universitarie di Zoologia poco o punto si occupano di ornitologia. Al contrario fuori dell'ambito degli Istituti superiori non mancano distintissimi ed autorevoli ornitologi. Questi non dovrebbero credere però che i Direttori dei Musei non vogliano usufruire in vantaggio della scienza, non solo della concessione governativa, ma anche della illuminata ed intelligente opera loro; penso che anzi i permessi scientifici saranno, sotto la responsabilità dei concessionari, messi a disposizioni di chi si occupa con zelo di questioni ornitologiche. Io non sono cacciatore, e non potendo usufruire personalmente di quel permesso che potrà essere accordato al Direttore del Museo Zoologico dell'Università di Ferrara, dichiaro che mi terrei altamente onorato ponendolo a disposizione del mio amico Conte Arrigoni Degli Oddi.

Comunque, a me sembra possibile trovare un temperamento, il quale consenta di accordare il permesso in tempo di divieto a quelle persone le quali contribuiscono efficacemente al progresso degli studi ornitologici.

Commissione permanente

«Art. 27

È costituita una Commissione permanente composta di cinque deputati, di due senatori e di tre zoologi, presieduta dal sottosegretario di Stato per l'agricoltura. I membri parlamentari di essa saranno rispettivamente nominati dal Senato e dalla Camera, alla apertura della Sessione parlamentare, e durano in carica tre anni.

I tre zoologi saranno nominati dal Ministro di agricoltura e dureranno in carica quanto i membri parlamentari e possono essere confermati.

Sopra proposta di essa Commissione, il Governo del Re con decreto reale:

1° proibirà la caccia di altre specie di animali selvaggi, o limiterà a determinate zone o a determinati modi, o modificherà i limiti di tempo dei permessi speciali;

2° proibirà la caccia di alcune specie di colombi, la cui conservazione sia riconosciuta utile;

3° ordinerà tutte quelle altre limitazioni e cautele necessarie alla conservazione delle specie ed agli interessi dell'agricoltura.

Oltre ai casi espressamente indicati nella presente legge, la Commissione dà il proprio parere e determina le norme per le diverse specie di cacce, per i quesiti di qualsiasi specie che potessero sorgere a riguardo della classificazione delle diverse qualità di terreni, e delle distanze da osservarsi fra le diverse cacce fisse nei rapporti fra loro e con le cacce vaganti.

Le norme per il funzionamento di tale Commissione saranno determinate dal regolamento».

L'attribuzione di cui al n. 2 mi riesce assolutamente incomprensibile ed è cosa assai grave che il Presidente della Federazione colombofila italiana non giunga a capire una disposizione che riguarda i colombi.

Il fatto è che neppure l'onor. Commissione Reale aveva un'idea precisa di quel che voleva fare: forse essa ha voluto lasciare uno spiraglio per proibire la caccia al piccione viaggiatore. Infatti anche nelle licenze di caccia che si rilasciano oggi è detto: «è proibito di uccidere i colombi viaggiatori».

Ora sapete quale è stato il risultato di questa proibizione, voluta dal Ministero della Guerra per porre un argine alle stragi che si fanno dei piccioni appartenenti alle colombaie militari?

Si sono ammazzati più piccioni di prima, giacché la proibizione stoltissima riguardante i soli viaggiatori, implica che è permesso uccidere gli altri colombi e siccome al volo nessun cacciatore ha la possibilità di riconoscere se un piccione è viaggiatore o no, così la strage è di fatto, se non cresciuta, certo non diminuita.

Il piccione è animale domestico. L'art. 413 del nostro Codice civile ascrive fra i *beni immobili per destinazione i piccioni delle colombaie*, e l'art. 429 del Codice penale dice: «Chiunque, senza necessità, uccide o altrimenti rende inservibili animali che appartengono ad altri, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a tre mesi e con la multa fino a mille lire».

I piccioni appartengono a privati ovvero ai Comuni nei cui edifici nidificano. Una sentenza del Tribunale penale di Firenze, emanata il 12 dicembre scorso, in sede d'appello, conferma questa proprietà comunale sui piccioni degli edifici pubblici. Tale proprietà era tanto riconosciuta dalla defunta amministrazione popolare del nostro Comune, che essa, pur facendo contravvenzione a chi

s'impadroniva dei piccioni di piazza, ne vendeva regolarmente alla Società dello Zero per il prezzo di L. 0,40 per capo, dilapidando in tal modo il patrimonio colombofilo comunale!

I colombi sono utili all'agricoltura, come svecciatori naturali del frumento (veggasi a tal proposito una mia memoria tenuta a questa Società agraria nel giugno 1899); costituiscono un reddito non indifferente nel bilancio dei coloni ed in quello degli operai che si dedicano a questo allevamento; danno vita all'utilissimo sport del tiro a volo che in Italia consuma più di 150.000 capi all'anno, un terzo dei quali per scarsità di produzione sono importati dall'estero.

Vi sono adunque ragioni molteplici in favore della cessazione di quello sconcio che è la caccia al piccione altrui, senza riguardo alcuno; l'unico modo di provvedere efficacemente consiste nell'esprimere chiaramente la proibizione di cacciare i piccioni, proibizione che trova la sua sede naturale nell'art. 4.

CONCLUSIONI

Riassumendo io esprimo il voto che il progetto di legge venga entro breve termine approvato dai due rami del Parlamento e chiedo alla Società agraria di raccomandare all'onor. Ministro gli emendamenti che seguono.

All'art. 4, lettera a), il 1° capoverso sia modificato nel modo seguente: *È proibito di prendere, distruggere o danneggiare in qualsiasi modo i nidi, le uova e gli uccelli di nido di qualsiasi specie, come pure i piccoli dei quadrupedi selvaggi non compresi nella tabella B.*

e l'ultimo capoverso: *Ove se ne faccia regolare richiesta a mezzo dei sindaci, nei luoghi ove certe specie recassero danno all'agricoltura od alla pesca, la Commissione permanente potrà consentire la presa dei piccoli nei nidi.*

alla lettera b) si aggiunga: *ed i pipistrelli di qualsiasi specie.*

alla lettera g) si sopprima la disposizione concernente il lanciare volpi nelle brughiere e si sostituisca con la seguente: *g) favorire in qualsiasi modo la riproduzione degli animali selvaggi compresi nella tabella B.*

Si aggiunga poi: *i) la caccia ai piccioni col fucile, eccetto nei recinti del "tiro a volo".*

Art. 5.

La caccia è permessa dal 15 agosto al 31 dicembre inclusivi. *Per la caccia ai palmipedi ed uccelli di ripa il termine è prorogato fino al 31 marzo inclusivo.*

Per i cinghiali, cervi, daini e caprioli il termine di chiusura è prorogato al 31 gennaio.

La caccia delle quaglie nelle quagliere è permessa dal 1° agosto, nelle provincie ove, a giudizio della Commissione permanente, non ne vengano compromesse le nidiate.

Fuorché dal 15 agosto al 31 dicembre, il "tiro a volo" è permesso soltanto al piccione.

Art. 6

Si aggiunga il comma seguente: *Analoga concessione potrà essere fatta a quelle persone che, per giudizio motivato e favorevole di due terzi dei componenti la Commissione permanente, contribuiscono efficacemente all'incremento dell'ornitologia.*

Art. 7

Si sopprima la disposizione contenuta al n. 2 e si sostituisca con la seguente: *2° permetterà la caccia a quelle specie che in particolari condizioni di tempo e di luogo riuscissero nocive.*